



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Réf. n° - Prot. n. 3728/EL
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 07/05/2021

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Commissari
del Comune di Saint-Pierre

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio BIM

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente dell'Agenzia dei segretari
degli enti locali della Valle d'Aosta

Oggetto: Legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 “Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale”.

Nel rendere noto che il 30 aprile 2021 è entrata in vigore la legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 21 del 29 aprile 2021 (reperibile al link https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/bollettino_ufficiale/default_i.asp), si evidenziano di seguito le disposizioni di interesse degli enti locali.

Il **capo I** reca disposizioni in materia di Uffici stampa, rese necessarie per adeguare la normativa regionale alla normativa statale, e in particolare a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*), che, al comma 5, come modificato dall'articolo 25bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (*Disposizioni urgenti*

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales – Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali – Ufficio enti locali

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2581/2510/2512/2513
télécopie

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2581/2510/2512/2513
telefax

Contacts/Contatti:
VUILLERMIN Patrizia tel. 0165/272513

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, riserva alla contrattazione collettiva la disciplina dell'inquadramento e dello stato giuridico ed economico dei giornalisti, consentendo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di applicare la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva.

In particolare agli enti locali che si sono dotati, singolarmente o in forma associata, di un Ufficio stampa si segnalano le modificazioni apportate **dall'articolo 1 della l.r. 8/2021** al Capo I (Ufficio stampa) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*) con la sostituzione dell'articolo 15 e l'inserimento degli articoli 15bis, 15ter e 15quater, che di seguito si commentano.

Il novellato **articolo 15 della l.r. 22/2010** dettaglia le attività di competenza dell'Ufficio stampa, tra cui l'informazione di emergenza, ambito il cui rilievo e la cui importanza sono emerse in modo assai significativo nella fase, ancora in corso, di emergenza epidemiologica, la comunicazione interna e esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e a altri enti, attraverso ogni modalità tecnica organizzativa, la diffusione delle informazioni sulle attività, sul funzionamento degli organi e sui servizi pubblici, la promozione dell'immagine dell'ente, anche conferendo conoscenza e visibilità ad eventi. Prevede che l'Ufficio stampa sia costituito da addetti alle attività giornalistiche e di informazione (di seguito denominati addetti stampa) e da collaboratori addetti stampa in possesso, rispettivamente, di laurea e di diploma di scuola superiore di secondo grado, e di iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (*Ordinamento della professione di giornalista*), oltre che dei requisiti generali previsti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Tale personale, per la durata dell'incarico, non può esercitare attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salva autorizzazione dell'ente di appartenenza.

L'articolo 15ter della l.r. 22/2010 stabilisce, ai commi 2 e 3, che negli enti del comparto diversi dalla Regione, l'Ufficio stampa è costituito da un numero di addetti non superiore a due, scelti mediante mobilità ai sensi dell'articolo 43, commi 2 e 4, rispettivamente tra il personale dell'ente interessato o di uno degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 di categoria D, in caso di addetti, o C2, in caso di collaboratori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2, nonché di esperienza giornalistica almeno triennale, maturata nell'ultimo quinquennio, in un Ufficio stampa dell'ente interessato o di uno degli altri enti di cui al succitato articolo 1, comma 1, oppure mediante procedura selettiva pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, per un numero di addetti, con quest'ultima tipologia contrattuale, non superiore all'unità. Il medesimo articolo 15ter, al comma 4, prevede che nel rispetto dei principi fondamentali previsti nella legge 150/2000 la contrattazione collettiva sul trattamento economico sul trattamento giuridico ed economico degli addetti stampa e dei collaboratori addetti stampa si svolge nell'ambito di una specifica

area di contrattazione, tenuto conto dei contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti.

L'articolo 15quater della l.r. 22/2010 dispone, ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, l'iscrizione degli addetti stampa e dei collaboratori addetti stampa di cui all'articolo 15ter all'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per la durata del rapporto contrattuale.

L'articolo 3 della l.r. 8/2021 reca le disposizioni transitorie, stabilendo, al **comma 1**, che gli incarichi del personale degli Uffici stampa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cesseranno alla loro scadenza naturale o alla diversa scadenza già stabilita dalla legge o dal contratto; al **comma 2**, che il Comitato regionale per le politiche contrattuali adottati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposta direttiva al Comitato regionale per le relazioni sindacali per l'avvio della contrattazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento; al **comma 3**, che, per l'anno 2021, l'assunzione a tempo indeterminato di addetti stampa o collaboratori addetti stampa nell'Amministrazione regionale e negli altri enti del comparto unico sia disposta anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalla normativa vigente per la medesima annualità, previo aggiornamento del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale.

Il capo II, che reca altre disposizioni in materia di personale e modificazioni di leggi regionali, contiene alcune novità di diretto ed esclusivo interesse degli enti locali.

Esclusi gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 8/2021 che interessano soltanto l'Amministrazione regionale, si segnala innanzitutto che **l'articolo 8 della l.r. 8/2021** modifica il comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 3 luglio 2020, n. 8 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*), estendendo agli enti del comparto unico regionale la facoltà, prevista fino al 31 dicembre 2021 per contenere il rischio di contagio conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali di reclutamento del personale, ora limitata alle sole procedure previste nel piano approvato dalla Giunta regionale.

L'articolo 9 della l.r. 8/2021 apporta poi modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023*), sulle quali si richiama in particolare l'attenzione di tutti gli enti locali, contenendo delle novità in materia di limiti assunzionali e di procedure selettive di reclutamento del personale.

Il comma 1 introduce un'ulteriore deroga ai limiti assunzionali vigenti per gli enti locali a favore delle Unités des Communes valdôtaines per l'assunzione della figura del Responsabile per la transizione al digitale in relazione alla corrispondente nuova competenza affidata alle stesse ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 12/2020.

Il **comma 2** integra il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 12/2020 al fine di chiarire che, analogamente a quanto previsto per l'anno 2019, gli enti sono autorizzati a ricorrere a forme di lavoro flessibile nel limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità.

Successivamente i commi da 3 a 8 dell'articolo 9 integrano e dettagliano la disciplina già contenuta al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 12/2020, secondo cui il Comune di Aosta e le Unités, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), della l.r. 6/2014, per l'anno 2021 possono avviare, anche per il tramite del CELVA, autonome procedure selettive, comprese quelle interne, per il reclutamento del proprio personale e di quello dei Comuni appartenenti alle Unités stesse.

Il **comma 3** inserisce, all'articolo 3 della l.r. 12/2020, il comma 8bis, secondo cui (poiché, con riferimento alle predette procedure selettive gestite per l'anno 2021, non trova diretta applicazione l'articolo 40 del r.r. 1/2013, disciplinante le procedure selettive uniche gestite dalla Regione) ogni Unité deve redigere e approvare, indipendentemente dal numero degli enti per cui viene espletato il concorso, un'unica graduatoria valida per tutti i posti messi a bando; è altresì precisato che tale graduatoria, nel periodo di validità della stessa, può essere utilizzata a scorrimento per la copertura dei posti che si rendano vacanti nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei suoi Comuni, senza necessità di specifiche convenzioni.

Nell'ambito di tale procedura, il **comma 4**, con l'inserimento all'articolo 3 della l.r. 12/2020 del comma 8ter, prevede che i candidati vincitori scelgono l'ente e il posto seguendo l'ordine di graduatoria e che la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte dei vincitori e degli idonei ne determina la cancellazione dalla graduatoria stessa. Nel caso, invece, di utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato la rinuncia da parte degli idonei comporta la perdita, dopo la seconda rinuncia, del diritto a essere chiamati sempre per le assunzioni a tempo determinato.

Il **comma 5** inserisce, all'articolo 3 della l.r. 12/2020, il comma 8quater, che detta, invece, una regolamentazione più precisa in ordine all'utilizzo delle graduatorie e prevede che, per la copertura di posti a tempo indeterminato, ogni Unité possa utilizzare, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 1/2013, le graduatorie di altre Unités, esitate dalle procedure selettive di cui al sopra richiamato comma 8bis; in tal caso, è previsto che la rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo non ne determina la cancellazione dalla graduatoria. Analoga facoltà di convenzionamento è inoltre riconosciuta anche al Comune di Aosta e al BIM.

Il **comma 6** inserisce al medesimo articolo 3 il comma 8quinqüies che contempla una ulteriore possibilità, vale a dire che le Unités, per il reclutamento di personale per se stesse e per i Comuni del loro ambito, possano decidere di gestire fin dall'origine in forma associata procedure selettive convenzionate, prevedendo che sia necessaria l'individuazione di una Unité che si assume la responsabilità di approvare il bando e di gestire l'intera procedura concorsuale. In tal caso, tuttavia, ciascuna Unité deve comunque approvare e

gestire la graduatoria del proprio ambito: infatti i candidati sono collocati esclusivamente nelle graduatorie delle Unités per le quali hanno fatto espressa richiesta di assegnazione all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva e per la gestione di tali distinte graduatorie si applica quanto previsto al comma 8ter.

Il **comma 7**, con l'inserimento del comma 8sexies, precisa che, in ordine alle sole procedure selettive interne, consistente nel fatto che il calcolo per la determinazione del numero di posti riservati a tali procedure deve essere effettuato sempre con arrotondamento all'unità superiore, con la conseguenza che a ogni Unité è garantita la copertura, con procedura selettiva interna, di almeno un posto per se stessa e per i propri Comuni.

Il **comma 8**, infine, chiarisce che le disposizioni in ordine alle procedure selettive delle Unités, contenute nei nuovi commi 8bis, 8ter, 8quater e 8quinquies dell'articolo 3 (sopra commentati), si applicano esclusivamente alle procedure bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 10 della l.r. 8/2021 reca, invece, una modificazione alla legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (*Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14*), concedendo un lasso di tempo di trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo segretario di ente locale per provvedere (comunque al massimo entro il 30 giugno 2021) al conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), con la conseguente proroga degli incarichi attualmente in essere.

Le restanti disposizioni contenute nel medesimo Capo riguardano più strettamente l'Amministrazione regionale.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Erik LAVEVAZ
- documento firmato digitalmente -

TV-PV/